

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOMPIANI, JERVOLINO RUSSO, CONDORELLI, MELOTTO, MEZZAPESA, CAMPUS, ACCILI, BOGGIO, D'AMELIO, RUBBI, FIMOGNARI, SPITELLA, BERNASSOLA, DELLA PORTA e FONTANA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 1984

Elevazione del contributo ordinario alla scuola di perfezionamento in diritto sanitario dell'Università degli studi di Bologna

ONOREVOLI SENATORI. — Nella scorsa legislatura, la VII Commissione permanente del Senato della Repubblica approvava, in sede legislativa, nella seduta del 23 febbraio 1983, il disegno di legge presentato dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, che eleva da 15 a 50 milioni annui il contributo ordinario concesso dalla legge 3 dicembre 1962, n. 1711, al corso di perfezionamento in diritto sanitario della università di Bologna (Senato della Repubblica, n. 2056; Camera dei deputati n. 3966).

La relazione ministeriale sottolineava che la « dotazione, fissata quasi venti anni fa, appare allo stato attuale insoddisfacente, considerato anche che con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1979, n. 544, il corso annuale è stato sostituito dalla scuola biennale di perfezionamento in diritto sanitario. Pertanto la dilatazione delle attività e delle iniziative connesse all'am-

pliamento delle strutture e dei compiti propri della scuola, accompagnata da una crescente svalutazione monetaria, rende necessario procedere ad una rivalutazione del contributo nei confronti della scuola che, unica del suo genere sul piano nazionale, offre un costante aggiornamento sugli sviluppi e sull'evoluzione del diritto sanitario ».

Queste ragioni furono ritenute pienamente valide anche nel breve dibattito avvenuto in Commissione pubblica istruzione del Senato.

Il disegno di legge non poteva avere l'approvazione anche della Camera dei deputati a causa dell'anticipato scioglimento della legislatura, donde la necessità di ripresentare il provvedimento per soddisfare sollecitamente una esigenza di carattere primario.

Invero, gli amministratori e gli operatori della sanità, che si sentono coinvolti in prima persona nella riforma in atto e vogliono

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

essere posti in grado di svolgere il loro ruolo con competenza e professionalità adeguate ai nuovi compiti, avvertono profondamente l'esigenza di un aggiornamento culturale, che d'altronde è esplicitamente richiesto dalla legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale.

E questa esigenza viene ampiamente soddisfatta, ad un livello scientifico altamente qualificato, dalla scuola di perfezionamento in diritto sanitario dell'Università di Bologna, che da anni opera con successo in un settore particolarmente complesso e significativo per la società contemporanea.

Si rende pertanto necessario ripresentare il disegno di legge nel testo già approvato da questo ramo del Parlamento, testo che oltre ad aumentare il contributo annuo consente anche la riattivazione della sezione di Roma della scuola di perfezionamento in diritto sanitario, venendo così incontro alle

giustificate aspettative di quegli operatori che altrimenti, risiedendo in località lontane dal capoluogo emiliano, non potrebbero soddisfare, a causa di difficoltà obiettive, il legittimo desiderio di un aggiornamento qualificato, di estrema utilità non soltanto per i soggetti direttamente interessati, ma anche per la pubblica amministrazione e per gli utenti del Servizio sanitario nazionale.

Il disegno di legge non comporta oneri aggiuntivi per l'erario, giacchè si provvede alla maggiore spesa mediante riduzione del capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanità avente per oggetto « spese per il funzionamento del centro studi ».

Onorevoli colleghi, con queste premesse ci onoriamo chiedere la vostra approvazione al disegno di legge in termini brevi, per consentire alla scuola di predisporre in tempo utile i programmi per l'attività da svolgere nel prossimo anno accademico.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il contributo annuo di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1711, concesso all'Università di Bologna per il corso di perfezionamento in diritto sanitario, che ha mutato la propria denominazione in scuola di perfezionamento in diritto sanitario con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1979, n. 544, è elevato a lire 50 milioni a decorrere dall'esercizio 1984.

Il contributo è utilizzato dall'Università di Bologna anche per le esigenze didattiche ed organizzative della sezione di Roma della scuola di perfezionamento in diritto sanitario.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 35 milioni per l'esercizio 1984, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo 1112 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno medesimo ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.